

SENTENZA NR _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3/2025 R.G. avente ad oggetto " opposizione avverso d.i. "

promossa da

, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Dell'Anna del foro di Brindisi, in atti

OPPOSENTE

contro

Bank s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. _____ del foro di Padova, mandato in atti e dall'avv. _____

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti, all'udienza del 22/05/2026 previa discussione orale, la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

SVOLGIMENTO DEI PROCESSI

Con atto di citazione del 15/02/2025 ritualmente notificato, _____, proponeva opposizione avverso il d.i. 2024 emesso in data 16/12/2024 e conveniva al Tribunale di Lecce. Bank s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo e formulando le seguenti conclusioni: " 1. In via preliminare sospendere il decreto ingiuntivo r. 2024 del 17 dicembre 2024; 2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione da parte di Bank s.p.a.; 3. accertamento e dichiarazione dell'esistenza del credito per mancanza di prova revocando il decreto ingiuntivo n. 2024 del 17 dicembre 2024; 4. subordinare accertare e dichiarare l'illegittimità del credito ingiunto per violazione dell'art. 117 TUB e 125 B.TUB nonché per la violazione della L. 108/96 con conseguente applicazione dell'art. 1815 cc."

Con comparsa di costituzione e risposta in data 16/07/2025 si costituiva parte opposta chiedendo: - " In via preliminare - concedere la provvisoria attività del d.i. r. 2025 del Tribunale di Lecce non essendo l'opposizione proposta fondata su prove scritte ex art. 648 c.p.c. né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris; In via principale - confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e comunque accertare e dichiarare il credito di _____ BANCA e per l'effetto condannare _____ al pagamento della somma di euro 12.023,76, oltre interessi liquidati _____ alla diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ... In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria."

Veniva svolta la causa a mezzo produzione documentale.

All'udienza del 22/05/2026 previa discussione orale, la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è risultata parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Ed invero, riguardo l'eccepita improcedibilità della domanda deve dirsi che ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia. Secondo condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito

la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge.

Nella specie invece, l'organismo di mediazione scelto dalla Bank s.p.a. ha sede in Reggio Emilia ed è competente in relazione al circondario del Tribunale di Lecce in convenzione con l'organismo di mediazione Fondazione

Adr ai sensi del d.m. 150/2023 (V. verbale di mediazione in atti), la sede dell'Organismo di mediazione Fondazione Adr si trova nel comune di Lecce al viale

l'opponente afferma che la mediazione è stata espletata in data 16/05/2025, quando già il giudizio era pendente innanzi al Tribunale di Lecce. Risulta invece che l'istanza di mediazione è stata depositata il 14/05/2025 e che alla procedura l'opponente non ha inteso partecipare come risulta dal verbale del 29/07/2025 in atti ..

A ben vedere la mediazione è stata espletata ben prima del termine previsto dall'art. 5 - bis del d.l. n. 105/2009 e è stato depositato il relativo verbale unitamente alla memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. in data 08/10/2025. L'eccezione è dunque destituita di fondamento.

Va poi esaminata l'eccezione di illegittimità della cessione dei crediti in blocco, ovvero la carenza di legittimazione da parte d' Bank s.p.a. pure formulata da parte opposte.

Nel caso esaminato la Bank s.p.a. intestataria del titolo, cedeva in data 03/2017 alla SPV s.r.l. il proprio credito come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 03/02/2017 allegato in atti.

La SPV s.r.l. cedeva in data 01/08/2019 a SPV s.r.l. il proprio credito come da dichiarazione di cessione in atti.

SPV s.r.l. cedeva in data 05/12/2019 a SPV s.r.l. il proprio credito come da dichiarazione di cessione in atti. La SPV s.r.l. cedeva in data 19/04/2024 alla Bank s.p.a. il proprio credito giusta dichiarazione di cessione depositata.

Orbene, "... In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 2862 c.c., l'art. 385 del 1993, qualora il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, la prova della notifica del contratto di cessione, anche se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del 1993, non è di per sé sufficiente, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze del fatto, il cui esito del quale la notificazione può rivestire un valore indiziario. ..." (cfr. Cass., ordinanza n. 841/2025 del 15/05/2025).

Nella specie, a nulla rilevano le dichiarazioni di cessione di cui all'allegato 3 di parte opposta in quanto mere allegazioni unilaterali né il contratto di cessione tra Bank s.p.a. del 19/04/2024 in gran parte omissivo.

Parte opposta avrebbe dovuto provare la regolarità delle cessioni di tutti e quattro i relativi contratti di cessione. Non è provata la continuità delle cessioni intervenute con il credito oggetto del presente giudizio, non potendo così verificare la legittimazione attiva in capo all'opposta.

Ciò considerato, in parziale accoglienza dell'opposizione proposta, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Bank s.p.a. Va per l'effetto revocato il decreto del Giudice dr. Sergio Memmo in data 16/12/2024.

Vanno revocate altresì le spese di lite liquidate nella fase monitoria.

Restano assorbite le ulteriori spese di lite e di diritto sollevate dalle parti.

In considerazione della reciproca compensazione stimasi equo dichiarare interamente compensate spese e competenze di lite tra le parti.

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce seconda sezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.

nei confronti di Bank s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione in opposizione del 14/02/2025 ritualmente notificato, ogni altra istanza, difesa od eccezione rigettata, così provvede:

1. In parziale accoglienza dell'opposizione dichiara la carenza di legittimazione attiva di Bank s.p.a. Revoca il d.i. 16/12/2024 emesso dal Giudice dr. Sergio Memmo in data 16/12/2024. Revoca altresì le spese di lite liquidate nella fase monitoria.
2. Dichiara intermente compensate spese e competenze di lite tra le parti.

Così deciso in Lecce in data 22/05/2026

Depositato in Cancelleria

il 22 MAG. 2026

IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Antonella MAZZEO)

Il Giudice Onorario

dr.ssa Maria Carmela Tinelli

Maria Carmela Tinelli